



COMUNE DI MONTELLA
Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 89 dell'11 dicembre 2000

Modificato:

con deliberazione di C.C. n. 16 del 27 aprile 2010

con deliberazione di C.C. n. 09 dell'8 febbraio 2016

Entrato in vigore in data 22 marzo 2016

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b. occupazione di aree e spazi pubblici;
- c. quiete pubblica e privata;
- d. protezione e tutela degli animali;
- e. esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali, dagli agenti di Polizia Municipale e dai funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Il presente regolamento nel seguito è definito Regolamento senza alcuna qualificazione.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare é considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, e le vie private aperte al pubblico passaggio;
- b. i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c. i monumenti e le fontane monumentali;
- d. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- e. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;
- f. i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

2. Per **fruizione** di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzo** di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essi sia fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni é sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che s'intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che s'intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione deve correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o dell'autorizzazione.

Articolo 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento é attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, alle guardie ecologiche volontarie e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Articolo 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento é punita, salva diversa previsione delle leggi vigenti, con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 1.000.000.
2. La graduazione della sanzione per ogni singola fattispecie è demandata alla determinazione dell'organo competente.
3. Nell'applicazione della sanzione si osservano le norme di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.
4. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
5. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
7. Qualora alla violazione di norme di Regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, é tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale, la curatela o la tutela come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune é vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con apposita ordinanza;
 - h. lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - j. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - k. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - l. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - m. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - n. ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - o. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - p. salvo autorizzazione accendere fuochi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - q. sparare mortaretti o altri simili apparecchi e gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

r. segare o spaccare legna sul suolo pubblico.

Articolo 8 - Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica é vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico é subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
2. Il Funzionario responsabile, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, é vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. É fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo ed è esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o tende e simili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico è a carico di chiunque, per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea, lo abbia imbrattato.
5. É fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori d'immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali é frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto devono essere opportunamente assicurati affinché ne sia impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza é vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi, conformi alle prescrizioni, da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, é fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Articolo 10 - Rifiuti

1. I cittadini, a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, devono depositare i rifiuti domestici all'interno dei contenitori all'uopo collocati dal Comune o dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi e richiudere il contenitore dopo l'uso.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non é consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali é prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Laddove sia previsto il servizio di raccolta "porta a porta" i rifiuti domestici devono essere collocati nei sacchetti a perdere allo scopo forniti e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento del Comune o dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché ceneri calde residue da combustione in caminetti o stufe domestiche, rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossici e nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. Oltre al divieto di cui all'articolo 9, comma 12, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o difficoltoso il servizio di raccolta rifiuti.

Articolo 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono badare a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'articolo 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Funzionario responsabile con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o siano comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla coloritura degli elementi accessori e complementari.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata del Settore Tecnico comunale, o il responsabile del Settore Tecnico, in relazione alle proprie competenze, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Articolo 13 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque siano visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dal Settore Tecnico comunale.
4. Il Funzionario responsabile, in ottemperanza di direttive ed indicazioni impartiti dall'organo politico, con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa è subordinata alla autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
5. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Articolo 14 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, è interdetto il commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo specifico regolamento comunale.
2. Nelle aree antistanti i Santuari, e le altre chiese, di qualsiasi culto ammesso, è consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dal Settore Tecnico comunale, sempre che il venditore sia in possesso della

prescritta autorizzazione commerciale ed abbia conseguito l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. In occasione di particolari festività e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Funzionario responsabile, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.

3. Nelle zone cittadine indicate al comma 1 l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dal Settore Tecnico comunale e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

Articolo 14 bis – Installazione di condizionatori d'aria

1. Ai fini del presente Regolamento, sono da intendersi condizionatori d'aria tutti gli impianti tecnici a servizio di una o più unità immobiliari.

2. Per gli impianti fissi da installare all'aperto si prescrivono le seguenti condizioni:

- a) dovranno essere installati primariamente sulla copertura dell'edificio, se questa è piana, il più possibile defilata dai principali punti di vista dalla pubblica via;
- b) qualora detta installazione non fosse tecnicamente possibile, le “macchine esterne” del condizionatore potranno installarsi, salvo diritti di terzi, lungo le facciate interne e secondarie degli edifici. In tali ipotesi le “macchine esterne” dovranno essere idoneamente mimetizzate e colorate dello stesso colore della facciata. Le “macchine esterne” non potranno in alcun caso essere installate su facciate in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico, riportati sulla tavola n. 3 del vigente Piano di Recupero come: 1) Manufatti monumentali di rilevante importanza per pregi architettonici o artistici ed ambientali; 2) Manufatti di rilevante importanza per pregi architettonici o artistici ed ambientali;
- c) nel caso non possano installarsi le “macchine esterne” sulla copertura piana dell'edificio o lungo le facciate interne o secondarie, l'impianto è ammissibile anche su facciate principali, principalmente su logge, terrazze, balconi o su appositi rientri purché venga il più possibile nascosta la vista. Anche in tale ipotesi le “macchine esterne” dovranno essere idoneamente mimetizzate e colorate dello stesso colore della facciata;
- d) le “macchine esterne” non dovranno comunque sporgere oltre le dimensioni del poggiatesta e posti ad un'altezza minima di mt. 3,00 dall'eventuale marciapiede. Nel caso non esista il marciapiede o che lo stesso non sia rialzato, l'altezza minima è di mt. 3,50. La proiezione orizzontale massima del “macchinario” deve distare di almeno 0,50 cm. dal filo della cordata del marciapiede;
- e) è vietato il montaggio delle “macchine esterne” sulle facciate principali e a vista degli edifici di rilevante valore storico-artistico, riportati sulla tavola n. 3 del vigente Piano di Recupero come: 1) Manufatti monumentali di rilevante importanza per pregi architettonici o artistici ed ambientali; 2) Manufatti di rilevante importanza per pregi architettonici o artistici ed ambientali;
- f) è vietato il montaggio delle “macchine esterne” su recinzioni e/o ringhiere dei balconi.

3. Tutti gli impianti dovranno essere costruiti ed installati in maniera da evitare la trasmissione di inquinamento acustico, di vibrazioni e di inquinamento termico nei locali confinanti appartenenti a soggetti diversi. Tutte le “macchine esterne” fisse non saranno soggette ad alcun procedimento autorizzativo se posizionate nel rispetto delle predette condizioni e, comunque, in modo da mitigare l’impatto nella scena urbana.
4. Per gli impianti amovibili da installare all’aperto si prescrivono le seguenti condizioni:
- a) qualunque sia la collocazione, le “macchine esterne” dovranno avere dimensioni le più ridotte reperibili in commercio, presentare una colorazione che si mimetizzi con quella della parete ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi in grado di evidenziarne la presenza;
 - b) gli apparati di corredo dovranno di norma essere posti il più possibile all’interno dell’immobile e, in ogni caso, non dovranno essere visibili all’esterno dell’edificio e/o mimetizzati mediante colorazione in accordo con quella delle murature dell’edificio;
 - c) a fine stagione dovranno essere rimossi.
5. L’installazione di condizionatori d’aria nel Centro Storico (zona omogenea di tipo A del vigente P.R.G.) deve essere sempre soggetta a preventiva richiesta ed ottenimento di espressa autorizzazione.

La richiesta deve essere corredata da:

- a) relazione tecnica;
 - b) stralcio strumento urbanistico;
 - c) stralcio planimetrico della zona con evidenziato il fabbricato su cui si intende installare l’impianto di condizionamento;
 - d) relazione fotografica a colori della situazione attuale nel punto esatto dove è prevista l’installazione dell’impianto;
 - e) fotomontaggio tra la situazione di fatto e quella di progetto;
 - f) grafici con piante, sezioni e prospetto quotati;
 - g) particolari relativi alla mimetizzazione della “macchina esterna” del condizionatore e degli apparati di corredo (colorazione in riferimento al colore della facciata, eliminazione dei logotipi, fregi, scritte o altri elementi in grado di evidenziarne la presenza).
6. Nel caso vengano installati “macchinari” con modalità non conformi alle disposizioni del presente regolamento, il Settore Tecnico Comunale, previa diffida all’adeguamento entro 60 giorni, procede, in caso di inerzia, a disporre la rimozione. Alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli potrà derogarsi solo in casi eccezionali, previa specifica e puntuale motivazione.
7. A far tempo dalla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, tutti gli impianti di condizionamento da installarsi nel territorio del Comune dovranno essere in regola con le disposizioni del presente regolamento. L’infrazione comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 516,00 oltre alla rimozione a cura e spese del cittadino.
8. Ai fini del presente Regolamento fanno fede, quale data di installazione dell’impianto, la data riportata sulla fattura di acquisto e/o sulla data della fattura rilasciata dal tecnico che ha provveduto all’installazione dell’impianto di condizionamento d’aria.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 15 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, e nelle aiuole e nei viali alberati é vietato:
 - a. danneggiare la vegetazione;
 - b. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d. calpestare le aiuole;
 - e. calpestare i siti erbosi ove sia vietato con apposita ordinanza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. Adeguate cauzioni sono fissate a garanzia di corretti ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Articolo 16 - Attività particolari consentite nei parchi pubblici e nelle aree verdi

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, e nelle aree verdi, in esse comprese quelle boschive, può essere consentito, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:
 - a. l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
 - b. l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
 - c. l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco.
2. Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone prative.
3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1, lettera a) é fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed é fatto divieto di gareggiare in velocità.
4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 é fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non é consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
6. É fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
7. Oltre a quanto previsto al comma 1 può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo é subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio é demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.

9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22.

10. Nei parchi pubblici e nelle aree verdi su percorsi opportunamente individuati e segnalati dal Settore Tecnico Comunale sono consentite le passeggiate a cavallo.

11. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Articolo 17 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, prospicienti o situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. É fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 18 - Disposizioni generali

- 1.** A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, é vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
- 2.** Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a.** le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b.** le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
 - c.** i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- 3.** Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio Comunale, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere del Settore Tecnico comunale sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
- 4.** Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.
- 5.** L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3 .
- 6.** La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
- 7.** Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
- 8.** Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
- 9.** Tutte le autorizzazioni devono essere immediatamente trasmesse, in copia, al settore economico Finanziario per l'applicazione dei tributi dovuti.

Articolo 19 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'articolo 18 si distinguono in:
 - a. **occasionalni**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcuno scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b. **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c. **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d. **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Articolo 20 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio del Settore Tecnico comunale, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del Settore Tecnico comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel

caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali é inoltre disciplinata dallo specifico regolamento comunale.

Articolo 21 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante é disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Articolo 22 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole del Settore Tecnico comunale.

Articolo 23 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e dal Regolamento edilizio comunale nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non é consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dal Settore Tecnico comunale incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per

l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico é rilasciata contestualmente all'autorizzazione della pubblicit .

5. Nell'ambito ed in prossimit  dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non pu  essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicit .

Articolo 24 - Occupazioni per lavori di pubblica utilit 

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilit , l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui   stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando del Corpo di Polizia Municipale, nonch , quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al Settore Tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalit  di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale pu  disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione pu  essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorch  non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumit  pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Articolo 25 - Occupazioni per attivit  artigianali

1. Non   consentito l'esercizio di qualsiasi attivit  artigianale sul suolo pubblico.

Articolo 26 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessit  di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, al Comando del Corpo di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, il Comando del Corpo di Polizia Municipale restituisce una copia, sulla quale ha apposto il visto autorizzante, e inoltra l'altra copia, pure vistata, al settore Economico Finanziario per l'applicazione dei tributi dovuti.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Articolo 27 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non é consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento Edilizio Comunale.

Articolo 28 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, é subordinata al parere favorevole del Settore Tecnico Comunale in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non é consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. É consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Articolo 29 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, é concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'articolo 18, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 30 - Occupazioni con tende, tavoli, sedie e piante ornamentali

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, sia esso pubblico che privato, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo, stabilita in base alla situazione dei luoghi dal Settore Tecnico Comunale addetto al rilascio della relativa autorizzazione, per la collocazione di tende e/o di tavolini e delle relative sedie. Alla domanda, redatta su carta bollata, bisogna allegare: 1) stralcio planimetrico della zona; 2) stralcio strumento urbanistico; 3) planimetria particolareggiata quotata in scala 1:200, sia di fatto che di progetto; 4) grafici quotati in scala 1:50 comprensivi di pianta (riportante la collocazione della tenda e/o dei tavoli e relative sedie) sezione e prospetto; 5) relazione fotografica a colori. L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che non si oppongano ragioni estetiche, di viabilità, di igiene, di sicurezza pubblica e vengano adottati tutti gli accorgimenti volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
3. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è consentita, nell'arco dell'anno solare, nel limite massimo di sei mesi (anche non continuativi) e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.
4. Nel caso d'installazioni di tende su marciapiedi la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, deve, in ogni caso, essere minore di almeno 20 centimetri della larghezza massima del marciapiede stesso. Nel caso in cui le tende siano da collocare in spazi in cui non esista il marciapiedi le sporgenze sono determinate caso per caso.

Articolo 31 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dall'Amministrazione Comunale.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del Settore Tecnico Comunale.

Articolo 32 - Occupazioni per carico e scarico di merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci devono essere effettuate negli spazi appositamente predisposti e sono subordinate alla condizione che le merci non vengano posate al suolo.
2. In casi eccezionali tali operazioni possono essere autorizzate dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, sulla base di una regolare istanza da inoltrare preventivamente, anche al di fuori degli spazi di cui al comma 1, a condizione che non impediscano la circolazione veicolare, non determinino danni o imbrattamenti del suolo pubblico e vengano svolte con sollecitudine.
3. Ad ultimazione delle operazioni il suolo deve essere, eventualmente, ripulito. In caso di inosservanza, l'Amministrazione comunale provvede direttamente, salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

Articolo 33 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e comunque di larghezza superiore a metri 1,50 e l'occupazione non si estenda oltre metri

0,70 dal filo del fabbricato. Non è ammessa l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione o alla sosta veicolare.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dalla Amministrazione Comunale.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario d'apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 33/bis – Occupazione suolo pubblico per installazione macchine eco-compattatrici e distributori automatici

- 1.** Ai titolari di esercizi commerciali, i cui locali prospettino su spazi pubblici e/o privati e/o associazioni commerciali e non, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo, in base, a valutazione tecnico-ambientale del Settore Tecnico Comunale competente al rilascio della relativa autorizzazione per l'installazione di macchine eco-compattatrici e distributori automatici. Alla domanda, redatta in carta semplice, bisogna allegare: 1) Relazione tecnica circa le opere a farsi, anche in riferimento agli allacci elettrici ecc.; 2) Stralcio planimetrico della zona; 3) Planimetria particolareggiata quotata con ubicazione delle macchine eco-compattatrici e/o distributori automatici da installare e relativi allacciamenti; 4) Relazione fotografica a colori della zona oggetto di richiesta di intervento.
- 2.** Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1) si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 3.** La concessione è soggetta al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'area effettivamente occupata dalle macchine eco-compattatrici e/o distributori automatici per l'importo fissato con deliberazione della Giunta Comunale disciplinante la manovra tariffaria.
- 4.** Restano a carico del concessionario i seguenti adempimenti:
 - a.** la predisposizione degli allacci per i necessari servizi quali: energia elettrica, oltre a tutte le spese, nessuna esclusa per la corretta installazione dalle macchine eco-compattatrici e/o distributori automatici;
 - b.** di provvedere a propria cura e spese all'installazione delle eco-compattatrici e/o distributori automatici;
 - c.** di eseguire tutti gli allacciamenti ed i lavori di propria competenza nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute;
 - d.** di provvedere all'attivazione/intestazione delle utenze ed al pagamento dei consumi relativi alle stesse, per tutta la durata della concessione;
 - e.** di assumere gli oneri relativi alla manutenzione e pulizia delle eco-compattatrici e/o distributori automatici;
 - f.** di mantenere le macchine eco-compattatrici e/o distributori automatici in piena efficienza e conformità alle vigenti normative in materia, intervenendo prontamente in caso di guasto e provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di garantire le condizioni igieniche e di sicurezza dell'impianto;
 - g.** di non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione dell'area concessa, senza il preventivo consenso scritto da parte del Settore Tecnico Comunale;
 - h.** di corrispondere anticipatamente ed annualmente, per l'occupazione dell'area oggetto di concessione, il canone annuo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 5.** Al termine della concessione il Concessionario dovrà seguire, a suo totale carico e senza diritto al rimborso spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione delle macchine eco-compattatrici e/o distributori automatici, la pulizia e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa.

6. Il Concessionario si impegna a rimuovere, immediatamente, su semplice richiesta dell'amministrazione Comunale, le macchine eco-compattatrici e/o distributori automatici anche prima della scadenza dell'autorizzazione, previo conguaglio della somma dovuta.

7. Il Concessionario, prima di iniziare l'attività dovrà dar seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di gestione di rifiuti.

Articolo 34 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermi restando i divieti previsti dall'articolo 14 e quanto disposto dall'articolo 35 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dalla Amministrazione Comunale.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nella autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale é subordinato al parere favorevole del Settore Tecnico Comunale.

Articolo 35 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

- a. é vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- b. é vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine individuate e determinate dal Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche;
- c. a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non é consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non é consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
- d. le attività di vendita devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa;
- e. sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi, compresi quelli situati nella zona indicata all'articolo 14, comma 1, é tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dal Settore Tecnico comunale, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale;
- f. senza la preventiva autorizzazione nell'esercizio dell'attività di vendita sono vietate emissioni sonore di qualsiasi tipo;

g. è vietato gettare anche momentaneamente o lasciar cadere al suolo alcun residuo o rifiuto di quanto è oggetto della loro attività commerciale.

2. Il Sindaco o il Funzionario competente, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 36 – Fiere e mercati

1. Le fiere ed i mercati possono essere tenuti nei luoghi previsti dal Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Articolo 37 - Mestieri girovagli

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

Articolo 38 – Pulizia delle vetrine

1. È consentita l'occupazione, con scale o sgabelli, del suolo pubblico antistante ai negozi, da parte degli esercenti e dei loro dipendenti, per eseguire la pulizia delle vetrine, senza speciale autorizzazione.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 39 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. Il Settore Tecnico comunale o l'Azienda Sanitaria Locale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi d'incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta del Settore Tecnico comunale o dell'Azienda Sanitaria Locale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico sanitarie.

Articolo 40 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dal Settore Tecnico comunale e dall'Azienda Sanitaria Locale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dalla Azienda Sanitaria Locale, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Articolo 41 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 42 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati é fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 41, commi 1 e 2 .

Articolo 43 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non é consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 44 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali é tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non é comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale é usato.

Articolo 45 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 46 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza é fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. É vietato abbandonare animali domestici.
3. É vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Articolo 47 - Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. É fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Articolo 48 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, é fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. É vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Articolo 49 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini é vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 50 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente é fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Articolo 51 - Animali da allevamento

1. Nel centro abitato sono consentiti allevamenti, per uso familiare, di ogni specie di animali da cortile (conigli, polli, oche, anitre, tacchini, ecc.) purché i loro ricoveri siano ad una distanza non inferiore a 25 metri dal fabbricato più prossimo.
2. Sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti di ogni specie di animali da cortile (conigli, polli, oche, anitre, tacchini, ecc.) purché localizzati ad una distanza non inferiore a 50 metri dal fabbricato, collocato entro il perimetro urbano, più prossimo.
3. Nel centro abitato non sono consentiti allevamenti di bovini, ovini, caprini, equini, suini, di struzzi o di qualsiasi animale da pelliccia.

4. Sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti di bovini, ovini, caprini, equini, suini, di struzzi o di qualsiasi animale da pelliccia purché localizzati ad una distanza non inferiore a 250 metri dal fabbricato, collocato entro il perimetro urbano, più prossimo.
5. È vietato abbandonare a loro stessi e lasciar vagare, isolati o in gruppo, entro l'abitato ogni specie di animale di cui al precedente comma.
6. Il transito nel centro abitato di mandrie, greggi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comando del Corpo di Polizia Municipale che nell'atto dovrà indicare il percorso, gli orari, da fissare preferibilmente nelle ore notturne, l'obbligo di adeguata custodia degli animali allo scopo di salvaguardare l'igiene e la pubblica incolumità, l'obbligo di limitare al minimo i disagi per i cittadini e di consentire il traffico veicolare, l'obbligo di ripulire il percorso di eventuali insudiciamenti conseguenti al transito.

Articolo 52 - Animali liberi

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario; può disporre, inoltre, misure di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Articolo 53 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Articolo 54 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento Edilizio comunale, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 55 - Abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua ripubblicazione all'albo on-line del Comune, con la dichiarata cessazione di efficacia di tutte le disposizioni regolamentari previgenti.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1 - Finalità	2
Articolo 2 - Oggetto e applicazione.....	2
Articolo 3 - Definizioni	2
Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni	3
Articolo 5 - Vigilanza	3
Articolo 6 - Sanzioni	4
TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO	5
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE	5
Articolo 7 - Comportamenti vietati	5
Articolo 8 - Altre attività vietate.....	6
Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato	6
Articolo 10 - Rifiuti.....	7
Articolo 11 - Sgombero neve.....	8
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.....	9
Articolo 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici.....	9
Articolo 13 - Tende su facciate di edifici	9
Articolo 14 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale	9
Articolo 14 bis – Installazione di condizionatori d'aria.....	10
SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE	12
Articolo 15 - Divieti.....	12
Articolo 16 - Attività particolari consentite nei parchi pubblici e nelle aree verdi	12
Articolo 17 - Disposizioni sul verde privato.....	13
TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI	14
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI	14
Articolo 18 - Disposizioni generali	14
Articolo 19 - Specificazioni.....	15
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE	15
Articolo 20 - Occupazioni per manifestazioni.....	15
Articolo 21 - Occupazioni con spettacoli viaggianti.....	16
Articolo 22 - Occupazioni con elementi di arredo	16
Articolo 23 - Occupazioni con strutture pubblicitarie	16
Articolo 24 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità	17
Articolo 25 - Occupazioni per attività artigianali	17
Articolo 26 - Occupazioni per traslochi	17
Articolo 27 - Occupazioni del soprasuolo.....	18
Articolo 28 - Occupazioni di altra natura.....	18
Articolo 29 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme.....	18
SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI	18
Articolo 30 - Occupazioni con tende, tavoli, sedie e piante ornamentali.....	18
Articolo 31 - Occupazioni per temporanea esposizione	19
Articolo 32 - Occupazioni per carico e scarico di merci.....	19
Articolo 33 - Occupazioni per esposizione di merci	19
Art. 33/bis – Occupazione suolo pubblico per installazione macchine eco-compattatrici e distributori automatici.....	21
Articolo 34 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali	22
Articolo 35 - Commercio in forma itinerante.....	22
Articolo 36 – Fiere e mercati	23
Articolo 37 - Mestieri girovaghi	23
Articolo 38 – Pulizia delle vetrine.....	23
TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	24
Articolo 39 - Disposizioni generali	24
Articolo 40 - Lavoro notturno	24
Articolo 41 - Spettacoli e trattenimenti.....	24
Articolo 42 - Circoli privati	25
Articolo 43 - Abitazioni private.....	25
Articolo 44 - Strumenti musicali.....	25
Articolo 45 - Dispositivi acustici antifurto	25
TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	26
Articolo 46 - Tutela degli animali domestici.....	26
Articolo 47 - Protezione della fauna selvatica.....	26
Articolo 48 - Divieti specifici.....	26
Articolo 49 - Animali molesti.....	26
Articolo 50 - Mantenimento dei cani	26
Articolo 51 - Animali da allevamento	27
Articolo 52 - Animali liberi.....	28
TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.....	29
Articolo 53 - Esposizione dei prezzi.....	29
Articolo 54 - Servizi igienici	29
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI	30
Articolo 55 - Abrogazioni.....	30
INDICE	31

